

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESATAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;

Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.

Vista l'istanza presentata dalla società "Enilive S.p.A.", C.F./P.IVA 11403240960, con sede in Roma, Via Giorgio Ribotta n. 51, assunta al prot. n. E- 19590 del 21/11/2023, prot. 2077 dell'08/02/2024 e successive integrazioni da ultimo assunte a prot. 10944 dell'11/06/2025;

Vista la precedente licenza n. 04-02/2019 rep. 1469 del 14/03/2019 e licenza suppletiva ex art. 24 Reg. Cod. Nav. n. 04-7/2021 rep. 1844 del 03/09/2021;

Vista la pubblicazione della domanda in data 12/06/2024 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., con termine conferito di giorni 30 per la presentazione di opposizioni e/o domande concorrenti;

Vista la presentazione di domanda concorrente presentata nei termini da altra società partecipante e l'attivazione di procedura comparativa ex art. 37 Cod. Nav.

Visto il verbale di gara della commissione giudicatrice per la procedura comparativa ex art. 37 Cod. Nav., evaso con nota prot. U-3351 del 26/02/2025;

Visto il Decreto n. 144/2025 del 07/05/2025 per l'aggiudicazione definitiva della procedura comparativa alla società "Enilive S.p.A.", notificato con prot. U-8425 del 07/05/2025 recante un rialzo sul canone posto a base di gara, pari al 99,20%;

Vista la delibera n. 25 in data 29/04/2025 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Visto il parere reso dalla Capitaneria di Porto di Ortona acquisito a prot. E-10606 del 27/06/2024;

Viste le valutazioni espresse dalla Divisione Safety Security dell'Adsp acquisite con prot. 9791 del 14/06/2024;

Visto il nulla osta doganale rilasciato ai sensi dell'art. 7 Allegato 1 D.Lgs. 141/2024 e trasmesso con prot. 9978 del 28/05/2025;

Visto il pagamento del canone anno 2024 per € 32.003,37 (atto di accertamento n. 04-18/24 del 31/07/2025 per €3.225,50 e determina n. 25/0007/OR del 20/05/2025 per €28.777,87) versati rispettivamente in data 12/09/2024 e 22/05/2025 giusta reversali 2024/2828 e 2025/1793;

Visto il pagamento del canone anno 2025 per € 31.795,35(determina n. 25/0006/OR del 20/05/2025 versati in data 22/05/2025, giusta reversale n. 2025/1794;

Visto il deposito cauzionale di € 64.000,00 prestato mediante fidejussione bancaria n. 54256/958 e relative appendici di variazione, emesse da Banca Bper a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della presente concessione demaniale, pervenuta con nota prot.10944 del'11/06/2025;

Visto il certificato assicurativo di polizza n. 85994/65/206058870 emesso dalla "Unipol Assicurazioni S.p.A." quale copertura RCT- RCO con copertura fio a €1.000.000,00, acquisita con nota prot. E-9978 del 28/05/2025;

Visto il certificato assicurativo di polizza n.P271543.01-00 emessa dalla società "Swiss Re" quale assicurazione per danni da incendio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per l'importo di €500.000,00 acquisita con nota prot. E-9978 del 28/05/2025;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 nonché la positiva conclusione delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

Alla Enilive S.p.A.

c.f./p.iva 11403240960

di occupare un'area demaniale situata nel Comune di Ortona e precisamente mq. 201,65 sito in ambito portuale di Ortona, banchina commerciale (Molo Nord), catastalmente individuato al Foglio 26, Part. 41, Sub. 3, 4155,

4156, 4157, 4158, 4159, al fine di mantenere e gestire un deposito lubrificanti e distributore carburanti per motopescherecci così composto: - costruzione comprensiva di deposito oli, locale pompe e gestore (area coperta) per tot. mq. 36,89; - n° 4 serbatoi da mc. 20 cad. occupanti una superficie complessiva di mq. 88,20 (sviluppano una cubatura eccedente quota + mt. 2,70 pari a mc. 95,25); - tubazioni interrato per tot. mq. 41,48; - manufatto di erogazione ed intercettazione di mq. 4,68; cavidotti e cavi elettrici per mq 30,40, come da planimetria allegata. e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2024 = € 32.003,37 (salvo congruaggio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2025 = € 31.795,35 (salvo congruaggio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/01/2024 al 31/12/2027.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario si impegna ad effettuare il rifornimento ai mezzi navali della Guardia Costiera, sia in orari diurni che notturni, in giornate festive e feriali, a mezzo rintracciabilità telefonica sui recapiti telefonici depositati presso la Capitaneria di porto di Ortona.
- 2) L'ottemperanza ad ogni altra vigente disposizione in materia di sicurezza in genere e prevenzione incendi, antinfortunistica e sicurezza luoghi di lavoro, ambientale, urbanistica, igienico-sanitaria e in materia di utilizzo del demanio marittimo;
- 3) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. Le opere di

facile rimozione dovranno essere demolite e sgomberate a cura del concessionario senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta;

- 4) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 8) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 10) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela paesaggistica ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, normativa urbanistico edilizia, in materia di certificazione degli impianti, collaudo statico, antinfortunistico, rischio idrogeologico e di sicurezza in generale;
- 11) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia e urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 12) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità, restando pienamente responsabile il concessionario che dovrà prestare ogni precauzione al riguardo adottando ogni necessaria misura di sicurezza;
- 13) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale, evitando di occupare, anche in via temporanea la viabilità esterna alla propria area in concessione;
- 14) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 15) Il concessionario dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative;
- 16) Il richiedente dovrà operare in conformità alle vigenti norme legislative, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 nonché il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 17) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 18) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;

- 19) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato all'anno di riferimento, con un rialzo pari al 992,20 % offerto dal concessionario in sede di procedura comparativa ex art. 37 Cod. Nav. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 20) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 21) Il concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 22) Il concessionario dichiara espressamente di accettare che la propria concessione potrà essere ridotta parzialmente o revocata senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente e previo congruo preavviso di almeno 180 gg, in caso di esigenze di pubblico interesse riconosce all'attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti o disciplinate nel futuro aggiornamento del Piano Regolatore Portuale;
- 23) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 24) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

Enilive S.p.A.

Il procuratore – Dott. Bubbico Rocco Luigi

Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. I concessionari dichiarano di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede in Roma, Via Giorgio Ribotta n. 51, e quale domicilio digitale l'indirizzo tecnico_accentro@pec.enilive.com, di cui i concessionari si impegnano a comunicare all'Autorità concedente ogni eventuale modifica o variazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria@pec.porto.ancona.it.
Ancona, addì **11/08/2025**

IL CONCESSIONARIO

Enilive S.p.A.

Il procuratore – Dott. Bubbico Rocco Luigi

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo

Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Firmato digitalmente

Ricevuta del: 11/08/2025 ora: 13:24:09

Utc: 1754911444392056

Utc_string: 2025-08-11T13:24:04.392056+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 11/08/2025

Ora invio: 13:24:04

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 20250811

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 227727311

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TQD - Ufficio Territoriale di ANCONA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 3.059,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00093910420

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2278/2025 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 7049 del 11/08/2025

TQD Ufficio Territoriale di ANCONA - Entrate

Tributo		Importo
9801 IMPOSTA REGISTRO - TERRENI	2.548,00 Euro	
9808 SANZIONI	437,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	74,00 Euro	